

 <i>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i>	<p>Modena, li <u>26/09/2007</u></p>
<p><b>Direzione Provinciale del Lavoro di Modena Servizio Gestione Risorse Umane e AA. GG.</b>           p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax          059/224946          sito: <a href="http://www.dplmodena.it">www.dplmodena.it</a> e-mail: <a href="mailto:urp@dplmodena.it">urp@dplmodena.it</a></p>	<p>A tutto il personale Al nucleo Carabinieri</p>
<p>Prot. n. 13655          Allegati n. _____          Risposta al foglio del _____</p>	<p>e p.c.          Al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro</p>

**Oggetto: legge sulle dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e sulle risoluzioni volontarie dei rapporti dei lavoratori autonomi.**

E' stata approvata, in via definitiva, dal Senato, in data 25 settembre 2007, ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge che detta nuove disposizioni in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei soggetti la cui prestazione è riconducibile a lavoro autonomo.

Ritenendo di far cosa utile e riservandomi di portarvi a conoscenza sia della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge (il cui testo approvato potrete, già vedere e scaricare dal sito) che delle disposizioni che arriveranno dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sull'argomento, ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti operativi, attesa l'estrema importanza, anche sociale, della norma appena approvata.

**Obiettivo della norma**

Lo scopo che si è posto il Legislatore e che si spera di raggiungere con tale provvedimento, è quello di sconfiggere l'abusato fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", firmate da molti lavoratori in maniera contestuale con l'inizio del rapporto di lavoro. Purtroppo, si tratta di un qualcosa che è molto radicato in taluni settori di attività che si fa fatica a sconfiggere e che, sovente, rappresenta la "visualizzazione" della inferiorità effettiva della posizione del prestatore nei confronti del datore di lavoro.

**Datori di lavoro destinatari**

La disposizione non esclude alcun datore di lavoro siano essi le Pubbliche Amministrazioni o privati, ivi compresi quelli domestici, le fondazioni, le associazioni ed i partiti.

**Dimissioni e recesso dalla prestazione lavorativa**

Il comma 1 dell'art. 1, dopo aver affermato che è fatto salvo l'art. 2118 c.c. che disciplina le modalità di recesso dal contratto a tempo indeterminato, afferma che la lettera di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa del lavoratore subordinato o di quello autonomo va resa a pena di nullità, su moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali e dai centri per l'impiego oltre che, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La disposizione richiede alcuni chiarimenti che, in ogni caso, investono anche il contenuto del comma 2 il quale offre una definizione di cosa si intende per "contratti di lavoro", ai fini dell'applicazione di questa legge.

La prima delucidazione riguarda il recesso con preavviso dal contratto a tempo indeterminato. Esso è mantenuto ed il recedente è tenuto verso l'altra parte ad un'indennità equivalente l'importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso se questo non è lavorato. Sulle questioni tipiche dell'istituto valgono gli indirizzi già espressi dalla Giurisprudenza in ordine alla forma che è libera, unilaterale e recettizia salvo previsioni specifiche previste dal CCNL il quale può stabilire anche il giorno del mese cui far riferimento per la decorrenza, alla sospensione del periodo in caso di sopraggiunta malattia, alle ferie non computabili nel periodo di preavviso ex art. 2109, comma, 4, del codice civile., all'esonero ed alla indennità sostitutiva.

La seconda questione riguarda la definizione di contratti di lavoro. Qui il Legislatore ha fatto, innanzitutto, riferimento:

- a) **ai rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.**, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata che recita “ E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’imprese, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Ai fini che ci interessano, comunque, appare del tutto ininfluyente qualunque discussione circa alcune figure al limite tra autonomia e subordinazione riferite alla tipologia contrattuale del rapporto (cosa, invece, di notevole importanza per gli organi di vigilanza), in quanto come si vedrà successivamente il recesso dalla prestazione riguarda anche i c.d. “lavoratori autonomi. Ovviamente, quando si parla di prestatori di lavoro subordinato ci si riferisce (art. 2095 c.c.) non solo agli operai ed agli impiegati, ma anche ai dirigenti ed ai quadri. L’ampio ambito di applicazione comprende anche tutte quelle **tipologie contrattuali di breve durata (es. sostituzione di lavoratore assente per malattia, maternità o ferie o per prestazioni di breve periodo)** qualora le stesse terminino prima della scadenza contrattuale o del verificarsi dell’evento cui sono correlate;
- b) ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione ove l’associato apporti prestazioni lavorative ed i redditi siano qualificati, ai fini fiscali, come provenienti da lavoro autonomo, ed i contratti di lavoro instaurati dalle società cooperative con i propri soci. La norma si riferisce alla vasta gamma delle collaborazioni instaurate ex D. L.vo n. 276/2003 (articoli 61 e seguenti), ma anche a quelle poste in essere da Enti pubblici che trovano la loro disciplina nel D. L.vo n. 165/2001 e nel D. L.vo n. 257/2000 e comprende anche le collaborazioni di natura prettamente occasionali (c.d. “ mini co.co.co.”) individuate dal comma 2 dell’art. 61 o quelle rese ex comma 3. La disposizione parla anche dei contratti di associazione in partecipazione che, nel nostro ordinamento, sono disciplinati, essenzialmente, dagli articoli del codice civile che vanno dal 2549 al 2555 e dal comma 2 dell’art. 86 del D. L.vo n. 276/2006, oltre che da una serie di orientamenti giurisprudenziali: l’obbligo riguarda l’associato che presta attività lavorativa, anche minima (non è fissata alcuna percentuale). Per quel che concerne le società cooperative, fermo restando che per i dipendenti la disposizione è quella generale, occorre dire che l’obbligo riguarda anche qualsiasi tipologia contrattuale instaurata con i soci, nella previsione disciplinata dall’art. 1, comma 3, dalla legge n. 142/2001, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 30/2003. In sostanza, con la propria adesione successiva all’instaurazione del rapporto associativo il socio stabilisce un ulteriore rapporto, in forma autonoma o subordinata o in qualsiasi altra forma. La disposizione relativa all’obbligo di certificare, in un modo predeterminato, le dimissioni volontarie anche per i soci delle cooperative è, a mio avviso, estremamente significativa in un settore ove la realtà ci mostra, in molte situazioni, rapporti associativi che sono soltanto di facciata e ove (spesso i lavoratori sono extra comunitari o soggetti particolarmente esposti sul piano sociale) la situazione di inferiorità è palese.

**La presentazione delle dimissioni** o del recesso dal rapporto **senza l’utilizzazione del modello ne comporta la nullità**, a mio avviso, **assoluta, venendo meno un requisito “di forma”**. La norma non prevede che copia delle stesse debbano rimanere presso una struttura pubblica (es. DPL): esse restano nei fascicoli aziendali. Ovviamente, resta salva la **disciplina delle conferme delle dimissioni per matrimonio o nel periodo coperto dalla maternità, per la cui validità è prevista la procedura di convalida avanti al funzionario della Direzione provinciale del lavoro**, competente per territorio. In questi casi, la lavoratrice (o il lavoratore) dovrà fornirle sul **modello ministeriale**, ma **la volontà dovrà essere confermata nelle forme usuali, pocanzi citate**.

#### **Modelli per le dimissioni volontarie**

Il comma 3 stabilisce che i modelli dovranno essere realizzati secondo alcune direttive che saranno emanate con Decreto “concertato” del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della norma. Nel modello dovrà essere, obbligatoriamente, riportato un codice alfanumerico progressivo per la identificazione, la data di emissione (elemento importante in quanto essi possono essere utilizzati soltanto nei quindici giorni successivi), gli spazi per indicare il lavoratore autonomo o subordinato, il datore di lavoro, la tipologia contrattuale, la data della stipula o altri elementi ritenuti utili. Il Decreto dovrà prevedere (comma 4) anche modalità per evitare falsificazioni o contraffazioni.

I moduli (comma 5) saranno disponibili anche sul sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con modalità che il Legislatore rimanda al Decreto e che dovranno garantire certezza dell’identità del richiedente, riservatezza dei dati personali, individuazione della data di rilascio, cosa estremamente importante alla luce del fatto che il modulo ha una validità di quindici giorni dalla data del rilascio.

Nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge (comma 6), il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dovrà identificare le modalità attraverso le quali i lavoratori subordinati od autonomi potranno acquisire, in forma gratuita, i modelli anche dalle organizzazioni sindacali e dai patronati.

Da quanto appena detto si evince che le nuove disposizioni non avranno una efficacia immediata ma occorrerà attendere la stampa dei nuovi modelli, conformi al Decreto Ministeriale che, si spera, venga emanato, sollecitamente, nei termini (novanta giorni) previsti dal Legislatore.

Nel dichiararmi a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto necessario, vi confermo che sarà mia cura farvi sollecitamente pervenire gli ulteriori chiarimenti e direttive che dovessero pervenire dagli organi sovra ordinati.

IL DIRETTORE (dr. Eufrazio MASSI)